



ISTITUTO COMPRENSIVO

"Luigi Settembrini"

Via E. Fermi, snc - Tel. 0835877506 - 0835536095 – 0835404128
e-mail: mtic81700q@istruzione.it - pec: mtic81700q@pec.istruzione.it
75020 NOVA SIRI SCALO (MT)
Codice M.P.I. MTIC81700Q

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SETTEMBRINI"-NOVA SIRI
Prot. 0007911 del 24/09/2025
VII (Uscita)

Al personale Docente e ATA
AI DSGA
SITO

Oggetto: ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE - PRECISAZIONI

Preliminarmente si fa presente che l'art. 17, c. 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporanee e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate dalle terapie. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, appare necessario soffermarsi sul significato dei termini di *patologia grave*, *terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante* che la grave patologia comporta.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di **due requisiti essenziali che devono coesistere ed essere valutati contestualmente**:

- Che si tratti di gravi patologie, debitamente certificate come tali da ASL o da una struttura convenzionata;
- Che l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch'esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;

Nello specifico quindi, **i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque**:

- Periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es. giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- Periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate)

Tali periodi sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall'art. 55 septies, c.5 del D. Lgs. 165/2001.

In conclusione quindi, **sono necessarie sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia** (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) **sia una successiva certificazione** (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) **dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** richieste da una grave patologia. Deve essere indicato chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all'art. 17, c.9, la certificazione medica deve specificare che si tratta di "grave patologia" ed il tipo di terapia cu il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie” la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla componente ASL.

Se il medico curante, nel compilare il certificato telematico¹, ha barrato il riquadro relativo alla grave patologia che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17, c. 9 fermo restando che per completezza, il dipendente dovrà consegnare alla scuola la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia.

In merito alle **assenze per effettuazione di visita specialistica correlata ad una grave patologia**, si riportano di seguito i pareri dell’USR Calabria (nota 8077 del 5.06.2013) e dell’USR Umbria (nota 6587 del 21.05.2015).

La nota USR Calabria precisa che:

- Il CCNL Comparto Scuola, a differenza dei contratti di altri comparti, non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie;
- Nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente Scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio
- Il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia deve riferirsi non solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) ma anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie;
- Anche per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie

La nota USR Umbria precisa che:

- Ai sensi dell’art. 17, c.9 in tale ambito deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, comprese eventuali visite specialistiche necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purchè risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’intera giornata dal servizio

Orientamenti applicativi ARAN

- **O.A. _S22 del 28.01.2011:** *“alla luce di quanto previsto anche dall’art. 17, c.9 del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o*

¹ Si ricorda che l’INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto Ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richieda terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta.

collaterali provocati dalle terapie, purchè anch'essi certificati secondo la normativa vigente. Conseguentemente ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporta di assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola;

- **O.A._M184 del 25.09.2011:** *"viene precisato che la norma contrattuale non richiede solo la presenza di particolari tipologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita; i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione"*

Si rappresenta infine che, in caso di assenza prolungata per grave patologia, il dirigente può richiedere d'ufficio una visita medico collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n.171 allorché le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

L'ufficio di segreteria è pertanto chiamato a verificare l'esattezza della documentazione agli atti della scuola, necessaria affinché possano essere riconosciuti e garantiti i benefici di cui all'art. 17,c. 9 del CCNL 2007.

IL Dirigente Scolastico
Marzia Magnani

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate*